

Aiuti in regime “*De minimis*”

ultimo aggiornamento - giugno 2017

Cosa è il “*De minimis*”

**Il «*De minimis*» è la REGOLA del «valore minimo»
che esenta dalla notifica**

Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli **aiuti di stato**, la Commissione ha introdotto una regola denominata «*de minimis*» stabilendo che, **al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l'ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea** (notifica altrimenti obbligatoria).

Per l'ente emanatore applicare il “*de minimis*” significa non doversi farsi carico delle lunghe procedure di notifica, acquisendo maggior efficienza ed efficacia normativa e gestionale.

Aiuti in regime “*De minimis*”

AIUTI considerati **non rilevanti** ai fini dell’alterazione della libera concorrenza e quindi **non richiedono** il rispetto delle procedure previste dagli Articoli 87 e 88 del trattato di Amsterdam.

artt. 87 e 88 del Trattato di Amsterdam in relazione ai cosiddetti Aiuti di Stato, cioè quelle misure di aiuto pubblico alle imprese volte a rafforzare la competitività regionale che, pur essendo incoraggiate dalle politiche e dai programmi dell’Unione, possono provocare distorsioni della concorrenza e minacciare il funzionamento del mercato interno, se non adeguatamente regolamentate.

Le verifiche principali da fare

1. PLAFOND = 200.000 euro è l'importo massimo erogabile in regime di «*de minimis*»

l'importo scende a 100.000 euro co regole specifiche per le imprese del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'industria carbonifera, autotrasporto ed agricolo, così come per le imprese dei settori dei trasporti, siderurgia, costruzione navale, fibre sintetiche e industria automobilistica

2. PERIODO = arco temporale di tre anni: esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti

non contano i mesi dell'anno in vigore ma l'annualità finanziaria; di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene concesso l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria e le due precedenti

3. IMPRESA UNICA = tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità

Definizione di «impresa unica»

S'intende per «impresa unica»

l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da (a) a (d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

... in sintesi ...

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

- ✓ per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime «*de minimis*» e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà **sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa**, a qualsiasi titolo (*per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.*), in regime «*de minimis*», **nell'arco di tre esercizi finanziari** (*l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti*).
- ✓ l'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi **dichiarare** quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente **verificare la disponibilità residua** sul massimale individuale dell'impresa.
- ✓ nel caso un'agevolazione concessa in «*de minimis*» superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, **l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.**
- ✓ Gli aiuti «*de minimis*» sono considerati **concessi nel momento in cui all'impresa è accordato**, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, **indipendentemente dalla data di erogazione** degli aiuti «*de minimis*» all'impresa.

La normativa

Nel 2006 la Commissione Europea affrontò, in tema di finanza agevolata per le PMI, un nodo cruciale <<*salvaguardare la libera concorrenza nel mercato comune europeo ma garantire anche incentivi alle imprese*>>.

Con il Regolamento **CE n. 1998/2006** vennero dunque regolamentati gli aiuti *de minimis*, ossia “minori” e quindi non lesivi della concorrenza, sottraendoli all’applicazione del veto del Trattato Istitutivo della CE (di cui all’art. 87, paragrafo 1), VIENE STABILITA una soglia di contributi pubblici al di sotto della quale il divieto per gli Stati Membri diventa inapplicabile.

Con il Regolamento **UE n. 1407/2013 (attualmente in vigore)** vengono aggiornate e riviste alcune disposizioni, facendo chiarezza.

Aiuti “de minimis” - obbligo di notifica

Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione Europea.

Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - *oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione* – gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE «*de minimis*», che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime «*de minimis*», **senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.**

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Per garantire trasparenza, pubblicità e rispetto dei divieti di cumulo, così come chiede anche l'Europa, viene istituito al ministero dello Sviluppo Economico il

**«Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»
che sarà attivo a partire dal 1 luglio 2017**

Ad alimentare la nuova banca dati saranno sia i
soggetti pubblici sia quelli privati che
concedono o gestiscono le agevolazioni.

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Si richiama l'attenzione delle imprese sulla necessità di operare **un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti** e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del regolamento comunitario in materia di aiuti di stato applicabile.

Le risultanze del predetto Registro tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi pubblici "*de minimis*" che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo.



La ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all'indirizzo web

https://bdaregistro.incentivalleimpres e.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home

... principali riferimenti normativi

- Trattato di Amsterdam: articoli 87 e 88
- Trattato di Lisbona
- Regolamento CE 1998/2006: applicabile a decorrere dal 01/01/2007 FINO AL 31/12/2013
- Regolamento UE n. 1407/2013: applicabile a decorrere dal 01/01/2014 FINO AL 31/12/2020
- [https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it IT/home](https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home)